

CAMB/2024/17 del 20/03/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: "SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI
DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA ARERA 3
AGOSTO 2023 N. 385/2023/R/RIF: MODALITA' DI REALIZZAZIONE
DELL'ETEROINTEGRAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI
ESECUZIONE AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO RIFIUTI AD OPERA DI ATERSIR**

IL PRESIDENTE
Francesca Lucchi

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Lucchi Francesca	Forlì Cesena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	De Franco Lanfranco	Reggio Emilia	Consigliere	P
5.	Gargano Giovanni	Modena	Consigliere	A
6.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	A
7.	Muzic Claudia	Bologna	Consigliere	A
8.	Pula Paola	Ravenna	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: "SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2023 N. 385/2023/R/RIF: MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'ETEROINTEGRAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI AD OPERA DI ATERSIR

Il Presidente Francesca Lucchi assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27, art. 25, comma 4;

- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”,
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico delle società a partecipazione pubblica;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il D.lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

richiamate:

- la Delibera ARERA 443/2019/R/rif del 31710/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (cd. MTR) ed altri atti applicativi ad essa correlati;
- la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif recante: Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15 recante “Regolazione della qualità del servizio gestione rifiuti urbani”;
- la Delibera 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

considerato che:

- con Delibera 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF l’Autorità ha approvato lo “*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*”, formante parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento;
- le principali peculiarità dell’intervento regolatorio di cui alla Delibera 385/2023/R/RIF sono due:
- in primo luogo, lo schema di contratto “fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente

richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità";

- in secondo luogo, è previsto che sia "necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17";
- nella Delibera 385/2023/R/RIF è inoltre previsto che i contratti in essere siano resi conformi allo Schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- l'Agenzia ha ritenuto necessario condurre una specifica valutazione sull'ambito applicativo dell'obbligo di eterointegrazione contrattuale stabilito dal Regolatore nazionale con la citata Delibera 385/2023/R/RIF con riferimento alle gestioni del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani (SGRU) presenti nel territorio regionale. E ciò, sia in relazione alle gestioni scadute, sia – per quanto di particolare interesse in questa sede – con riferimento alle gestioni in essere;

dato atto che le valutazioni dell'Agenzia sull'ambito applicativo dell'obbligo di eterointegrazione contrattuale di cui alla Delibera 385/2023/R/RIF con riguardo ai contratti in corso di esecuzione sono sintetizzabili nei termini che seguono:

- rispetto alla "prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate" che secondo l'ARERA "è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza" va precisato che detto potere, per quanto generale, è soggetto a specifiche limitazioni;
- in particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il potere normativo secondario del regolatore nazionale incontra il limite invalicabile della deroga a norme di legge di contenuto imperativo o a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore;
- i contratti in corso di esecuzione sono stati affidati da ATERSIR nel rispetto della normativa europea in materia di contrattualistica pubblica: ciò vale tanto per i contratti affidati con procedure di gara e gara a doppio oggetto, quanto per quelli affidati con modalità *in house providing* a norma dell'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 (attualmente art. 7 del D.lgs. n. 36/2023), dal momento che tutte e tre queste ipotesi sono disciplinate dal

Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la fase di esecuzione;

- l'applicazione dello schema di contratto ARERA ai contratti in essere, si traduce in un'ipotesi *extra legem* di modifica ai contratti in corso di esecuzione rispetto a quanto previsto all'art. 72 della direttiva 2014/24/UE, per cui ogni modificazione apportata ai contratti non può porsi in contrasto con i dettami della direttiva citata, né con i principi espressi dalla Corte di Giustizia;
- in particolare, secondo un orientamento consolidato della Corte di Giustizia, le modifiche ai contratti incontrano un duplice limite: il primo è rappresentato dal divieto di alterazione della natura generale del contratto; il secondo è rappresentato dal divieto di introdurre condizioni di esecuzione ulteriori e diverse rispetto a quelle già previste nei documenti di gara che, se conosciute in tale sede, avrebbero potuto potenzialmente alterare il confronto concorrenziale, tali principi trovano collocazione nell'art. 72 par. 4 della direttiva 2014/24/UE richiamata, come oggi trasposto all'art. 106 comma 4 (oggi art. 120 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023);
- secondo la giurisprudenza amministrativa, il principio di conservazione degli atti giuridici è pacificamente applicabile anche agli atti delle gare pubbliche in quanto espressione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa;
- in considerazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed in linea con quanto previsto dall'art. 72 della direttiva, come trasposta nell'ordinamento nazionale dal Codice dei contratti pubblici, l'attività di adeguamento dei contratti in corso di esecuzione da parte di ATERSIR è improntata ad un duplice criterio:
- l'Agenzia opera un bilanciamento tra l'esigenza di uniformazione dei contratti promossa da ARERA e la necessaria salvaguardia del risultato del confronto concorrenziale derivante dall'applicazione della normativa in materia di esecuzione dei contratti pubblici, posto che il principio di uniformazione deve trovare necessario contemperamento nel superiore principio di tutela della concorrenza in uno con la tutela dell'affidamento ingenerato nei gestori;
- una volta vagliata suddetta compatibilità, qualora l'Agenzia rilevi identità di *ratio* tra la clausola contrattuale "standard" e la clausola specificamente prevista nel contratto in corso di esecuzione, pur nell'ovvia differenza nel dato letterale, l'approccio più coerente con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa sarà quello di preservare la lettera del contratto. In questo caso l'esigenza di uniformazione potrà dirsi tutelata al pari dei principi generali sopra richiamati, essendo identici gli obiettivi perseguiti dal Regolatore nazionale e dall'Agenzia;

valutato dunque che l'attività di eterointegrazione dei contratti in essere non può prescindere da un'attenta valutazione caso per caso alla luce dei principi illustrati: di protezione del risultato del confronto concorrenziale e di conservazione della lettera del contratto;

considerato che:

- allo stato attuale sono in corso di esecuzione, in regione Emilia-Romagna sotto la competenza di ATERSIR, le seguenti gestioni affidate secondo le forme gestionali previste dalla normativa vigente:
- la gestione svolta da Iren Ambiente S.p.A. nel territorio della provincia di Piacenza (01/01/2023- 31/12/2037);
- la gestione svolta da Iren Ambiente S.p.A. nel territorio della provincia di Parma (ad eccezione del Comune di Fidenza) con scadenza al (01/01/2023- 31/12/2037);
- la gestione svolta da San Donnino Multiservizi S.r.l. nel territorio del Comune di Fidenza della provincia di Parma (01/01/2019- 31/12/2033);
- la gestione svolta da SABAR S.p.A. nel territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo della provincia di Reggio Emilia (01/01/2022- 31/12/2036);
- la gestione svolta dal RTI costituito tra Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca, della provincia di Modena (01/01/2022- 31/12/2036);
- la gestione svolta dal RTI costituito tra Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile nel territorio dei comuni di Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Dozza, Fiorenzuola, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malabergo, Marradi, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Monterenzio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione de' Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Savigno e Vergato, della provincia di Bologna (01/01/2022- 31/12/2036);
- la gestione svolta da Geovest S.r.l. nel territorio dei comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino, della provincia di Modena e dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, della provincia di Bologna (01/01/2017- 31/12/2031);
- la gestione svolta da Alea Ambiente S.p.A. nel territorio dei comuni di Bertinoro,

- Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, della provincia di Forlì-Cesena (distretto forlivese) (01/01/2018- 31/12/2032);
- la gestione svolta dal RTI costituito tra HERA S.p.A. (mandataria), Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante), Ciclat Trasporti Società Cooperativa (mandante) nel territorio della provincia di Ravenna e dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone e Verghereto, della provincia di Forlì-Cesena (distretto cesenate) (01/01/2020- 31/12/2034);
 - la gestione svolta da SOELIA S.p.A. nel territorio del comune di Argenta della provincia di Ferrara (01/01/2018- 31/12/2032);
 - le suddette convenzioni risultano ad oggi in essere e pertanto sottoposte all'obbligo di eterointegrazione da parte dell'Agenzia nei termini sopra indicati;

dato atto che non occorre sottoporre ad eterointegrazione il Contratto di servizio relativo alla gestione svolta da CLARA S.p.A. nel territorio dei comuni di Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lajosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda e Voghiera, della provincia di Ferrara (01/01/2024-31/12/2038), in quanto già sviluppato in coerenza con le indicazioni dello schema tipo di ARERA;

valutato che, al netto dell'analisi caso per caso di cui si è detto sopra, l'Agenzia intende indicare, in via preliminare e generale, gli orientamenti a cui la stessa è pervenuta, dando applicazione ai criteri precedentemente illustrati, rispetto alle singole previsioni dello schema di contratto di cui all'Allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF:

- Artt. da 1 a 4: stante la natura meramente descrittiva delle clausole contenute nello schema di contratto, si ritiene che con ogni probabilità l'Agenzia possa individuare identità di *ratio* rispetto ai corrispondenti articoli dei propri contratti;
- Art. 5: si ritiene che un'estensione ex post della durata del contratto entro il termine del periodo regolatorio, senza che questa eventualità fosse stata contemplata dai documenti di gara, si ponga in contrasto con i principi di concorrenza e di tutela dell'affidamento;
- Artt. 6 e 7: si ritiene che possano essere integrati nel contratto limitatamente alla previsione secondo cui il metodo tariffario rappresenta un limite massimo (cap) rispetto alla determinazione del corrispettivo contrattuale. Ciò appare coerente con il potere di regolazione tariffaria attribuito ad ARERA e con quanto dalla stessa affermato nella deliberazione in esame, secondo cui *“le Parti possono riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione della regolazione, ove comunque venga rispettata la condizione di equilibrio economico-finanziario”*. Del resto,

modificare gli articoli contrattuali alterando le modalità di determinazione del corrispettivo stesso recependo *sic et simpliciter* i meccanismi di determinazione tariffaria previsti dall'Autorità nazionale si porrebbe in netto contrasto con il divieto di alterare la natura del contratto di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 *ratione temporis* applicabile agli affidamenti suddetti;

- Artt. 8 e 9: si ritiene che, oltre a trovare espressa applicazione per i PEF approvati sulla base dello schema redatto ai sensi del testo unico sui servizi pubblici locali, e dunque *pro futuro*, possano agevolmente essere ritenuti coincidenti nella *ratio* rispetto alle analisi economiche prospettiche già previste dall'Agenzia in sede di affidamento;
- Artt. 10, 11 e 12 relativi alle misure di riequilibrio economico e finanziario: l'Agenzia si riserva di valutare l'opportunità di inserirne gli aspetti meramente procedurali nei contratti in essere, fermo restando che, trattandosi - nel caso di specie - di affidamenti in concessione, la materia risulta regolata imperativamente dall'art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 *ratione temporis* applicabile agli affidamenti suddetti, potendo le specifiche fattispecie indicate nello schema di contratto tipo essere assunte a parametro di riferimento per procedere al riequilibrio;
- Art. 13: si ritiene possa essere integrato, poiché non incide sulla natura del contratto;
- Artt. 14, 15 e 16: stante la natura meramente descrittiva, è agevole individuare l'identità di *ratio* con i corrispondenti articoli dei contratti in essere;
- Artt. 17 e 18: rimettono all'Agenzia di predisporre il programma dei controlli, per cui valgono appieno le previsioni dei contratti in essere;
- Art. 19: non determina il contenuto delle penali, per cui valgono appieno le previsioni dei contratti in essere;
- Art. 20: si ritiene opportuna l'integrazione, poiché attiene direttamente ai poteri di regolazione di ARERA;
- Art. 21: è generico nella formulazione, per cui valgono appieno le previsioni dei contratti in essere;
- Art. 22: rimanda in sostanza ad un'attività dell'Agenzia, per cui valgono appieno le previsioni dei contratti in essere;
- Artt. 23, 24 e 25: rimandano alla legislazione vigente, così come in conformità al Codice dei contratti pubblici sono state elaborate le corrispondenti previsioni contrattuali, per cui non pare necessario procedere all'integrazione;
- Art. 26: oltre ad avere identità di *ratio* rispetto alle previsioni contrattuali, rimanda alla legislazione vigente, così come in conformità al codice dei contratti pubblici sono state elaborate le corrispondenti previsioni contrattuali, per cui non pare necessario procedere all'integrazione;
- Art. 27: riguarda l'elenco degli allegati, per cui non c'è motivo di integrare rispetto a quanto già previsto nei contratti dell'Agenzia;

ritenuto pertanto:

- di procedere all'eterointegrazione dei contratti di servizio in essere per la gestione del servizio rifiuti rispetto allo Schema di Contratto di servizio di cui alla Delibera ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF in base ad un'attenta valutazione caso per caso da parte di ATERSIR alla luce dei principi di protezione del risultato del confronto concorrenziale e di conservazione della lettera del contratto laddove la stessa presenti la medesima *ratio* di analoga clausola prevista dallo schema tipo di ARERA;
- che, al netto dell'analisi caso per caso su ciascuno dei contratti in essere, l'Agenzia, con la presente deliberazione indica, in via preliminare e generale, nei termini di cui in narrativa, gli orientamenti a cui la stessa è pervenuta, dando applicazione ai criteri precedentemente illustrati, rispetto alle singole previsioni dello schema di contratto di cui all'Allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere all'eterointegrazione dei contratti di servizio in essere per la gestione del servizio rifiuti rispetto allo Schema di Contratto di servizio di cui alla Delibera ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF, in base ad un'attenta valutazione caso per caso da parte di ATERSIR alla luce dei principi di protezione del risultato del confronto concorrenziale e di conservazione della lettera del contratto laddove la stessa presenti la medesima *ratio* di analoga clausola prevista dallo schema tipo di ARERA;
2. di fornire, in via preliminare e generale, al netto dell'analisi caso per caso su ciascuno dei contratti in essere, gli orientamenti a cui l'Agenzia è pervenuta, dando applicazione ai criteri precedentemente illustrati, rispetto alle singole previsioni dello schema di contratto di cui all'Allegato A della deliberazione di ARERA n. 385/2023/R/RIF, nei termini di cui in narrativa;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 23 / 2024

OGGETTO: "SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2023 N. 385/2023/R/RIF: MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'ETEROINTEGRAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI AD OPERA DI ATERSIR

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 13/03/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Francesca Lucchi

Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Montanari

Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 21/03/2024